N. 3039-143-212-505-1035-2092-2187-2521-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 luglio 1988 (Stampati nn. 317, 735, 783, 957)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

GIUGNI, FABBRI, SCEVAROLLI, ACQUAVIVA, CIMINO, CASOLI, AGNELLI ARDUINO, CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE (317); MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA, BUTINI, COLOMBO, CORTESE, FONTANA ELIO, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, RUFFINO, ZANGARA, ANGELONI, ROSATI, LIPARI (735); GUALTIERI, COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE, VALIANI, VISENTINI (783); ANTONIAZZI, MAFFIOLETTI, IANNONE, VECCHI, TARAMELLI, FRANCHI, TOSSI BRUTTI, VIGNOLA, IMBRIACO, SENESI, ALBERICI (957)

Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1988

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 16 novembre 1989. In pari data l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAZZAGLIA

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Presentata il 2 luglio 1987

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTU, ROJCH

Presentata il 2 luglio 1987

Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSI di MONTELERA

Presentata il 16 luglio 1987

—

Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali

---

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, RUSSO RAFFAELE, ZANIBONI, ZOLLA, SCOTTI VINCENZO, ANSELMI, AUGELLO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONFERRONI, CARRUS, FAUSTI, GRIPPO, MONGIELLO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUARTA, SARTI, USELLINI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 19 dicembre 1987

—

Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

---

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA MALFA, DEL PENNINO, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO SALVATORE, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO

Presentata il 20 gennaio 1988

—

Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

---

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHEZZI, RODOTÀ, BASSOLINO, PALLANTI, BARBERA, FERRARA, GARAVINI, BASSANINI, BORGHINI, VIOLANTE, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, FRANCESE, LUCENTI, MIGLIASSO, NAPPI, REBECCHI, RECCHIA, SAMÀ, SANFILIPPO, PELLEGATTI

Presentata il 24 marzo 1988

Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici

(Relatore: **Andrea BORRUSO**)

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N 3039

Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

TITOLO I

NORME PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, quelli diretti a garantire il godimento dei beni costituzionalmente tutelati della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, della libertà di circolazione, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della libertà di comunicazione.

2. In particolare sono considerati tali i seguenti servizi eroganti prestazioni, comprese quelle immediatamente strumentali, indispensabili per garantire il godimento dei beni di cui al comma 1:

a) l'igiene e la sànità;

b) i trasporti pubblici, anche in concessione, e la disciplina del traffico;

c) la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

d) la protezione civile;

e) l'amministrazione della giustizia;

f) le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica;

g) l'istruzione, con particolare riguardo agli scrutini e agli esami nelle scuole pubbliche e legalmente riconosciute di ogni ordine e grado, nonché agli esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manuten-

h) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;

i) le dogane, con particolare riferimento al controllo su merci deperibili;

l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali.

ART. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nel comma 2 dell'articolo 1 il diritto di sciopero, fatte salve le norme previste dai codici di autoregolamentazione per le organizzazioni che le abbiano adottate, è esercitato con preavviso e con l'indicazione della durata, nonché con l'adozione di misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio, mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni, ovvero mediante forme di erogazione periodica, fatti salvi gli eventuali servizi alternativi.

zione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale: i servizi di erogazione di assegni e di indennità in funzione di sostentamento;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

ART. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi, nel rispetto del diritto di sciopero, anche in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, definiscono nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da concordarsi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1 e le conseguenti misure rivolte a consentire gli adempimenti di cui al comma 1, prevedendo altresì la pronta riattivazione del servizio quando l'astensione sia terminata.

3. In caso di mancato accordo le parti, esaurite le eventuali procedure di composizione delle controversie collettive disciplinate dai contratti collettivi o dagli accordi di cui al comma 2, sono tenute a richiedere l'intervento della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici prevista dall'articolo 12, comma 1, la quale esprime un parere sui criteri relativi all'applicazione delle misure di cui al comma 1.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni considerate indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i re-

golamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a otto giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.

(Vedi comma 6).

4. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e della riattivazione degli stessi.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il termine di preavviso di cui al comma 1 è di cinque giorni. È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

(Vedi comma 5).

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e render nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 3.

1. Il termine di preavviso di cui all'articolo 2, comma 1, e quello di comunicazione agli utenti di cui al medesimo articolo 2, comma 4, sono rispettivamente di dieci e cinque giorni quando lo sciopero riguarda i servizi di trasporto da e per le isole.

2. In tal caso le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire d'intesa con le organizzazioni sindacali i collegamenti indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive dandone comunicazione agli utenti a norma del predetto articolo 2, comma 4.

ART. 4.

1. I lavoratori che si astengano dal lavoro ove lo sciopero sia stato effettuato senza l'osservanza del termine di preavviso di cui al comma 5 dell'articolo 2 o che, richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gra-

tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 3.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

ART. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecunia-

vità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamino uno sciopero o ad esso aderiscano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono sospesi per la durata dell'azione stessa ed in ogni caso per un periodo non inferiore ad un mese i benefici di ordine patrimoniale discendenti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, nei casi di maggiore gravità, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'ultima parte del precedente comma 2.

rio, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

4. Le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, sono soggette, su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 12, a censura, da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, a spese delle amministrazioni o delle imprese responsabili, su uno o più quotidiani designati dalla Commissione. L'atto di censura può disporre che le amministrazioni o le imprese provvedano all'individuazione dei dirigenti o preposti personalmente responsabili del comportamento censurato, comunicando i nominativi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale o al Ministro per la funzione pubblica. Ai soggetti individuati viene comminata, con decreto del Ministro competente, una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata alla gravità del comportamento, di importo non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000; in caso di reiterata violazione,

può applicarsi la sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo. Le amministrazioni e le imprese sono tenute a comunicare alla Commissione di cui all'articolo 12 i nominativi dei dipendenti assoggettati a sanzione, con la specificazione delle sanzioni applicate. In caso di comunicazione non veritiera, i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati sono soggetti alla sanzione di cui al primo comma dell'articolo 481 del codice penale.

ART. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo

ART. 6.

Identico.

comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva ».

ART. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro.

ART. 8.

1. Quando esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai beni di cui al comma 1 dell'articolo 1 a causa dell'astensione collettiva dal lavoro, il commissario del Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, sentiti i sindaci competenti o il presidente della Giunta regionale, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza interregionale o nazionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre i presidenti della Giunta

ART. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

ART. 8.

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente all'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta

regionale e dell'amministrazione provinciale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a imporre le misure idonee ad assicurare indispensabili livelli di funzionamento del servizio. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o di diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

ART. 9.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo

regionale e dell'amministrazione provinciale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. *Identico.*

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. *Identico.*

ART. 9.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo

delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 10.

1. L'ordinanza di cui all'articolo 8, comma 2, immediatamente esecutiva, è impugnabile, entro sette giorni dall'affissione, dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, dai singoli prestatori di lavoro e dal datore di lavoro che ne abbiano interesse, davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede l'autorità che l'ha emanata.

2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da

delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti il pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede l'autorità che l'ha emanata. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. La norma sulla competenza per territorio, di cui al comma 1, è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione anche

leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporne la riunione.

3. Il pretore, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, entro tre giorni dal deposito del ricorso, se ricorrono fondati motivi, può sospendere, con decreto motivato, l'efficacia del provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide, entro sette giorni, con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporne la riunione.

3. Se ricorrono fondati motivi, il pretore, sentite le parti, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, annulla, con decreto motivato, il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

4. *Identico.*

ART. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

ART. 11.

Identico.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE RELAZIONI SINDACALI NEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 12.

1. È istituita una Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici al fine di valutazione e di indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi di rilevante interesse nazionale, riguardanti amministrazioni o

ART. 12.

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costitu-

imprese erogatrici di servizi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato.

2. La Commissione è composta dal presidente e da sei membri, scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali. Uno dei componenti è nominato fra i consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) esperti facenti parte della commissione dell'informazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di delibera adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il CNEL, valendosi delle sue strutture e di quelle dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato. Può valersi dell'assistenza tecnica di esperti di problemi specifici del settore interessato dal conflitto.

5. La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale di personale messo a disposizione dal Segretariato generale del CNEL, previa collocazione

zionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione svolge i propri lavori presso la sede del Parlamento, valendosi delle sue strutture e del suo personale, e stabilendo le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego.

fuori ruolo del suddetto personale, o di personale espressamente distaccato, collocato fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni, ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1 miliardo per il 1988 e in lire 3 miliardi annui per il 1989 ed il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è ripartito fra i bilanci della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 13.

1. La Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza rispetto all'esercizio dei servizi pubblici dei codici di autoregolamentazione e delle altre regole di condotta redatte dai sindacati, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni imprenditoriali o da singole imprese erogatrici, nonché delle clausole relative allo svolgimento di servizi minimi garantiti eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni eventualmente sottoposte dalle commissioni di valutazione istituite da

ART. 13.

1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria inziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2.

contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonché, su proposta congiunta delle parti sociali, su problemi interpretativi ed applicativi di detti testi, ai soli effetti di cui alla successiva lettera *d*);

c) sovraintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento delle consultazioni indette ai fini della approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti;

d) riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del medesimo o di propria iniziativa, in ordine all'andamento dei conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi e al comportamento tenuto dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, indicandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sui servizi minimi garantiti. A tale scopo, acquisisce i fatti e sente le parti interessate e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, chiarendo i termini economici e normativi della controversia. Può rendere il medesimo rapporto anche in relazione alle valutazioni ed ai giudizi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e alla successiva lettera *f*). Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a portare tali rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione;

dell'articolo 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa;

c) pronuncia la censura di cui al comma 4 dell'articolo 4;

d) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) può indire le consultazioni di cui all'articolo 14;

f) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

g) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

e) svolge, su iniziativa delle parti o del Presidente del Consiglio dei ministri, un tentativo di conciliazione delle vertenze di rilievo nazionale formulando, ove richiesta, una proposta di composizione;

f) può formulare proposte ad organizzazioni sindacali, amministrazioni ed imprese nei casi di cui al primo periodo della precedente lettera *d*), circa le misure immediate che possono essere necessarie per attenuare i disagi all'utenza;

g) può invitare le organizzazioni sindacali e le amministrazioni od imprese erogatrici ad istituire, ove non esistano, commissioni di valutazione ed indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può sentire le organizzazioni degli utenti dei servizi pubblici comunque costituite.

ART. 14.

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*. La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori

dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93

ART. 14.

1. Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è integrato nel senso che, anche al fine ivi considerato, possono essere previsti termini di preavviso maggiori di quelli stabiliti nell'articolo 2, comma 5.

2. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero ».

ART. 15.

1. *Identico.*

ART. 15.

1. All'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli accordi sindacali ai sensi degli articoli precedenti hanno durata trien-

ART. 16.

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli

nale, salve le eventuali clausole di cui al comma quinto dell'articolo 11, che restano in vigore fino ad eventuale disdetta comunicata sei mesi prima della scadenza ».

ART. 16.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

ART. 17.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della

accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perche ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.

Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti ».

ART. 18.

1. I soggetti legittimati alla contrattazione di comparto possono costituire apposite commissioni di livello regionale, alle quali sono deferite, ad iniziativa dei lavoratori interessati, controversie individuali e plurime riguardanti i rapporti di lavoro di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. La relativa richiesta sospende la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale.

2. La commissione formula, non oltre novanta giorni, una proposta di soluzione stragiudiziale della controversia, che è comunicata al lavoratore e all'amministrazione competente. Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato entro il termine di venti giorni, l'amministrazione provvede, entro i venti giorni successivi, in conformità totale o parziale alla proposta della commissione ovvero la respinge con provvedimento motivato.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti ».

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.

3. In caso di mancata emanazione dell'atto entro quaranta giorni dalla ricezione della proposta, quest'ultima si intende accolta e l'amministrazione è tenuta ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione. In tale ipotesi, nonché in quella di adesione espressa alla proposta, non può più essere adita, per la medesima controversia, l'autorità giudiziaria.

ART. 19.

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

ART. 20.

Identico.

N. 143

ART. 1.

1. Le vertenze sindacali delle categorie dei lavoratori che prestano la loro opera nei settori dei trasporti marittimi ed aerei, non possono determinare in alcun momento interruzione saltuaria o continuativa dei servizi con i porti e gli aeroporti della Sardegna e delle isole minori.

2. Alla stessa disciplina sono sottoposte le vertenze dei lavoratori dei porti, degli aeroscali, dei treni, quando con la loro astensione dal lavoro pregiudicano la regolarità dei servizi con la Sardegna e con le isole minori.

ART. 2.

1. Ogni vertenza del personale di cui all'articolo 1 della presente legge, non risolta a livello sindacale, è deferita al Ministro competente.

ART. 3.

1. Il Ministro convoca le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione della vertenza.

2. Quando il tentativo di accordo non riesce, le organizzazioni sindacali possono deliberare lo sciopero dandone avviso scritto alla controparte.

3. Lo sciopero non può avere inizio prima che siano decorsi dieci giorni dalla data della spedizione dell'avviso a mezzo posta, o da quello della consegna a mano. In ogni caso debbono essere garantiti i servizi di cui all'articolo 1.

N. 212

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali quelli riguardanti:

a) la sanità;

b) i trasporti pubblici;

c) la disciplina del traffico;

d) l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua;

e) la protezione civile.

ART. 2.

1. Nei settori di cui all'articolo 1 lo sciopero deve avvenire secondo modalità idonee ad assicurare un livello di erogazione ovvero modalità di sospensione del servizio sufficienti a garantire la salvaguardia dei beni aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono determinate dai codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, della legge 29 marzo 1983, n. 93; nei settori a cui non si applica tale legge possono essere stabilite nei contratti collettivi di lavoro o da delibere adottate dai competenti organi delle associazioni sindacali dei lavoratori.

3. Le amministrazioni e le imprese che gestiscono i servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate delle modalità di svolgimento dei servizi nel corso degli scioperi di cui ai commi precedenti.

ART. 3.

1. Qualora, a seguito di conflitto di lavoro, non vengano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, il prefetto, tempestivamente sentite le organizzazioni territoriali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i sindacati che promuovono l'azione, emana ordinanza diretta ad imporre le misure necessarie ad assicurare i predetti livelli di erogazione del servizio incluso l'obbligo, per i lavoratori nominativamente indicati, di eseguire la prestazione ritenuta essenziale.

2. Il prefetto può emanare le ordinanze di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure ivi previste e tenuto conto delle norme di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 ove queste siano in vigore, in ogni caso in cui si verificano, anche in settori diversi da quelli indicati nell'articolo 1, situazioni di emergenza suscettibili di arrecare grave danno a beni aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinari anche mediante affissione nei luoghi di lavoro da effettuarsi a cura dell'amministrazione o dell'imprenditore.

ART. 4.

1. Nell'ambito dei servizi indicati dall'articolo 1, la sospensione del lavoro per un periodo inferiore ad un turno di lavoro comporta la trattenuta della retribuzione per l'intero periodo ove dalle modalità dello sciopero derivino gli effetti di cui all'articolo 171, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 5.

1. Le ordinanze di cui all'articolo 3 possono essere impugnate dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse o dai sindacati promotori dell'azione davanti ai tribunali amministrativi regionali.

2. Sull'impugnazione provvede in via di urgenza, entro tre giorni dal deposito del ricorso, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, il presidente del

tribunale amministrativo regionale, che, mediante ordinanza motivata, può, se ricorrono fondati motivi, sospendere l'efficacia del provvedimento prefettizio limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia del servizio pubblico essenziale.

3. Contro la decisione del presidente del tribunale può essere proposta opposizione, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che decide secondo il procedimento ordinario.

4. Resta salva la impugnazione dell'ordinanza prefettizia da parte dei singoli destinatari della stessa, secondo il procedimento ordinario.

ART. 6.

1. Al fine di acquisire e rendere pubblici elementi di valutazione in merito a conflitti collettivi di rilevante interese nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o degli altri Ministri competenti per settore, può nominare una Commissione di indagine, composta di persone particolarmente competenti nei problemi delle relazioni industriali e nei problemi del settore interessato dal conflitto.

2. La Commissione svolge le proprie udienze conoscitive, decidendo intorno alla pubblicità di esse, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avvalendosi delle sue strutture ed utilizzando, ove lo ritenga opportuno, dati e informazioni messi obbligatoriamente a disposizione dalle pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine ad essa assegnato la Commissione di indagine rende un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede a portarlo a conoscenza del Parlamento.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, ivi compresa la indennità per i componenti della stessa, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e poste a carico del capitolo 1101 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

1. Nei confronti dei lavoratori che non osservino le disposizioni cui fa rinvio il comma 2 dell'articolo 2 o le prescrizioni impartite dagli enti o imprese in attuazione di esse possono essere disposte sanzioni disciplinari.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 3 viene punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. Le amministrazioni o i datori di lavoro obbligati a corrispondere alle associazioni sindacali dei lavoratori i contributi sindacali, tramite ritenuta sulla retribuzione, sono tenuti a sospendere, per la durata dell'azione stessa ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due mesi, l'adempimento del predetto obbligo nei confronti delle organizzazioni sindacali che proclamino o sostengano azioni di lotta in violazione della normativa contemplata dalla presente legge. Le eventuali ritenute già effettuate debbono essere restituite ai prestatori di lavoro.

4. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 505

ART. 1.

1. Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di linea marittima dovrà in ogni caso essere assicurato il collegamento con le isole.

2. A tal fine, il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le società concessionarie, determina i contingenti necessari in navi e personale.

3. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso, i promotori debbono informare il Ministro della marina mercantile dei tempi e delle modalità dell'esercizio del diritto di sciopero, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 2.

N. 1035

ART. 1.

1. Il diritto di sciopero di attua con l'astensione totale dal lavoro da parte dei lavoratori subordinati a tutela dei loro interessi di natura economica anche indiretti e non attuali ma propri della categoria.

2. L'esercizio del diritto di sciopero importa sospensione del rapporto di lavoro, con la sola perdita per il lavoratore, che ha aderito allo sciopero, della retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro.

3. È fatto divieto al lavoratore, durante lo sciopero, di accedere o permanere nei locali dell'impresa.

ART. 2.

1. Il diritto di sciopero è irrinunciabile.

2. Qualsiasi patto che importi rinuncia o limitazioni al suo esercizio è nullo.

3. Ciascun lavoratore è libero di aderire allo sciopero proclamato o deliberato.

ART. 3.

1. I lavoratori, prima dell'astensione dal lavoro, devono predisporre le misure di cautela necessarie ad evitare che dall'interruzione totale possa derivare una situazione di pericolo o di danno alle proprietà od alla persone.

ART. 4.

1. Lo sciopero è proclamato dalle associazioni sindacali.

2. Può essere, altresì, deliberato da gruppi od assemblee di lavoratori, purché realizzato da una percentuale idonea a tutelare gli interessi economici di categoria.

3. Le associazioni sindacali possono sollecitare le autorità governative per l'esperimento del tentativo di conciliazione con le associazioni dei datori di lavoro.

ART. 5.

1. I lavoratori preposti ai pubblici servizi essenziali possono scioperare previo congruo preavviso, ma devono assicurare un minimo di gestione e soddisfare le necessità indispensabili.

2. All'uopo le direzioni degli enti devono comunicare l'aliquota dei lavoratori e il tempo di preavviso idonei a garantire codeste necessità ed i sindacati o l'organo deliberante lo sciopero devono indicare nominativamente i lavoratori esonerati dallo sciopero da impiegare a tale scopo.

3. Nel caso che, per omissione od errore delle direzioni degli enti od aziende o per inadempimento dei sindacati o comunque, non possano essere soddisfatte le necessità indispensabili del servizio, il Governo o, per sua delega, il prefetto, può precettare i lavoratori nel numero sufficiente ad assicurare la soddisfazione delle esigenze indispensabili.

ART. 6.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati pubblici servizi essenziali: i servizi di acquedotto e di distribuzione di acqua potabile, di produzione e distribuzione di qualsiasi energia, di trasporti ferroviari, aerei e marittimi, di antincendio, di produzione e distribuzione di pane e di latte, di pubblici ambulatori e di ospedali in genere, nonché tutti i servizi volti a realizzare le utilità sociali primarie.

2. Le funzioni pubbliche a questi effetti sono parificate ai pubblici servizi essenziali.

ART. 7.

1. Lo sciopero proclamato ed effettuato in violazione delle norme della presente legge, salvo le responsabilità penali, costituisce inadempimento contrattuale e, se grave o ripetuto, può legittimare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

N. 2092

—

ART. 1.

1. Sono considerati servizi pubblici essenziali, ai fini della presente legge, anche se gestiti da privati o comunque in regime privatistico, quelli riguardanti:

a) il trasporto pubblico, o in concessione, ferroviario, aereo, marittimo, urbano e interurbano;

b) la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di gas;

c) la manutenzione e la gestione di acquedotti, nonché la distribuzione di acqua potabile;

d) il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche, nonché di quelle private, ove convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

e) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali;

f) la scuola;

g) le dogane;

2. Altri servizi pubblici, in casi particolari ed eccezionali, sono dichiarati essenziali, ai fini della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della giunta regionale o dal sindaco, a seconda delle rispettive competenze territoriali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, quando in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo in cui lo sciopero si svolge ed alle modalità del suo svolgimento, possono essere compromessi valori e diritti costituzionalmente tutelati.

ART. 2.

1. Il quinto e il sesto comma dell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983 n. 93, si interpretano nel senso che i codici di autoregolamentazione ivi previsti sono parte integrante degli accordi cui sono allegati e si intendono recepiti nei decreti o provvedimenti relativi agli accordi stessi.

ART. 3.

1. L'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come definiti nell'articolo 1, anche se gestiti da imprese non pubbliche o in forma privatistica, è in ogni caso subordinato al rispetto di codici di autoregolamentazione che devono preventivamente essere adottati e che saranno espressamente indicati all'atto della proclamazione dello sciopero stesso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i requisiti fondamentali e i contenuti minimi dei codici anzidetti.

3. A tali requisiti e contenuti minimi devono in ogni caso uniformarsi i codici di nuova adozione, quando cioè non si facesse riferimento a quelli di cui all'articolo 2, già vigenti per lo stesso ambito, settore o categoria.

4. In caso di proclamazione di sciopero le amministrazioni e le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali, ivi compresi quelli dichiarati tali a norma del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono tenute a portare a conoscenza degli utenti le modalità di funzionamento dei servizi medesimi.

ART. 4.

1. Nei settori relativi a servizi pubblici essenziali cui non si applica la legge 29 marzo 1983, n. 93, ove insorgano conflitti collettivi di lavoro connessi con, ovvero originati da controversie individuali o plurime, il Presidente del Consiglio dei

ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per settore, nomina una Commissione composta da tre esperti di indiscussa qualificazione e competenza nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e la materia delle relazioni sindacali con particolare riguardo al settore interessato.

2. La Commissione, acquisiti fatti e informazioni e sentiti gli interessati, chiariti gli elementi relativi al conflitto, entro 15 giorni dalla data in cui viene investita della questione, fornisce la propria valutazione, in una pronuncia alla quale è data pubblicità tramite stampa su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale.

ART. 5.

1. L'astensione dal lavoro effettuata in violazione del codice di autoregolamentazione e comunque delle norme della presente legge, costituisce illecito disciplinare e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla normativa vigente per l'inosservanza dei doveri di ufficio.

2. L'astensione dal lavoro nei casi previsti dal comma 1 anche se di durata inferiore a quella di un turno giornaliero di lavoro, comporta la trattenuta della retribuzione spettante per l'intera durata del turno.

ART. 6.

1. Qualora le modalità di effettuazione di uno sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 costituiscano violazione delle norme della presente legge, ovvero siano difformi dalle modalità previste nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 3, può essere emanata un'ordinanza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili per il funzionamento dei livelli essenziali del servizio, precettando, ove occorra, i lavoratori in sciopero, nominativamente indicati, per l'esercizio delle prestazioni ritenute essenziali.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dei destinatari anche a mezzo di pubblicazione sugli organi di stampa, di diffusione sulle emittenti radiotelevisive o anche soltanto mediante affissione nell'albo pretorio del comune sede di servizio e di residenza dei lavoratori interessati, ovvero mediante affissione nei luoghi di lavoro, da effettuarsi a cura dell'amministrazione o dell'imprenditore.

N. 2187

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Nel settore dei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero si esercita nell'ambito della presente legge, ove non disciplinato da leggi speciali.

2. Sono considerati servizi pubblici essenziali ai fini della presente legge:

a) i trasporti su gomma, su rotaia, per via aerea e per via marittima;

b) igiene e sanità;

c) erogazione di energia elettrica, gas e acqua;

d) protezione civile;

e) scuola;

f) disciplina del traffico;

g) comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche;

h) informazione radiotelevisiva pubblica.

3. Oltre a quelli indicati nel comma 2 altri servizi pubblici possono essere dichiarati essenziali, ai fini della presente legge in particolari circostanze di tempo e di luogo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della giunta regionale o dal sindaco, a seconda della incidenza territoriale del servizio coinvolto dall'azione di sciopero.

4. Le norme della presente legge si applicano anche ai servizi strumentali necessari per l'esercizio di quelli indicati dai commi 2 e 3.

5. La dichiarazione di essenzialità del servizio dev'essere immediatamente trasmessa al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

6. Nell'ambito dei servizi di cui alla presente legge, la sospensione del lavoro per un periodo anche inferiore ad un turno di lavoro comporta la trattenuta della retribuzione per l'intero periodo.

ART. 2.

(Obbligo di preavviso).

1. Nei settori nei quali trova applicazione la presente legge ogni azione di sciopero deve essere preceduta da preavviso che ne precisi motivi, ambito, modalità, e, in particolare, data, ora e durata.

2. Tenuto conto dell'ambito territoriale dell'azione di sciopero, il preavviso oltre che al datore di lavoro deve essere comunicato per iscritto e pervenire con almeno 15 giorni di anticipo ai sindaci dei comuni interessati o al presidente della giunta regionale o al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che, in ogni caso, al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Dell'inizio dello sciopero, della sua durata, delle sue modalità nonché dei servizi sostitutivi deve essere assicurata ampia e tempestiva informazione all'utenza a cura dei datori di lavoro.

ART. 3.

(Requisiti minimi dell'autoregolamentazione).

1. Nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere ammessi alla definizione di accordi sindacali esclusivamente le organizzazioni sindacali di lavoratori che si siano dotate di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero contenenti i seguenti requisiti minimi:

a) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili a soddisfare il rispetto dei bisogni essenziali degli utenti;

b) esclusione del ricorso allo sciopero in determinati periodi dell'anno o determinate occasioni individuati in relazione alla specificità di ciascun settore;

c) rinuncia a forme di sciopero articolato per unità produttive o per parti dello stesso servizio;

d) impegno a ricercare la composizione preventiva delle vertenze e relative modalità;

e) misure atte ad evitare che dall'astensione dal lavoro possa derivare una situazione di pericolo o di danno alle persone, alle cose o all'ambiente;

f) forme di verifica della volontà dei lavoratori attraverso consultazioni di tipo referendario.

2. Nel settore dei trasporti pubblici sono comunque vietate azioni di sciopero concomitanti che interessino più di un settore. La concomitanza è accertata dal presidente del CNEL che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché alle aziende coinvolte.

ART. 4.

(Tentativo di composizione).

1. Nel caso di vertenza di rilievo nazionale, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri il tentativo di composizione spetta a un collegio composto di tre esperti in materie giuridiche, economiche e del lavoro nominati dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2.

2. Il CNEL provvede a disciplinare l'attività del collegio di cui al comma 1 e a compilare un elenco di esperti in materie giuridiche, economiche e del lavoro, stabilendone la durata di validità.

3. Il collegio sente le parti interessate ed esprime, entro 15 giorni dalla nomina, una proposta di composizione che viene comunicata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri. Fino al terzo giorno successivo alla pronuncia del collegio è sospesa ogni azione di sciopero anche se preavvisata a norma dell'articolo 2 della presente legge.

4. Qualora il collegio non sia in grado di esprimere una propria proposta di composizione, esso rende comunque pubbliche le proprie valutazioni sui termini della vertenza e sulle responsabilità delle parti.

ART. 5.

(Precettazione).

1. Nel caso in cui non sia garantita dai promotori dello sciopero la continuità delle prestazioni minime indispensabili a soddisfare il rispetto dei bisogni essenziali degli utenti, i sindaci o il presidente della giunta regionale o il presidente del Consiglio dei ministri possono disporre la precettazione di lavoratori in numero e qualifiche sufficienti ad assicurare il livello minimo di funzionamento del servizio.

2. L'ordinanza di precettazione è comunicata ai destinatari. La comunicazione si ha per avvenuta anche mediante affissione degli elenchi dei destinatari nelle sedi di servizio e all'albo notorio del comune di residenza.

ART. 6.

(Sciopero illegittimo: sanzioni).

1. Lo sciopero attuato in violazione delle norme della presente legge è illegittimo. In tal caso non si applica l'articolo 15 lett. *b)* della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. In caso di sciopero illegittimo si applicano le seguenti sanzioni:

a) per la prima infrazione una trattenuta di importo pari a una giornata di retribuzione;

b) per la seconda infrazione una trattenuta di importo pari a tre giornate di retribuzione;

c) per la terza infrazione una trattenuta di importo pari a una mensilità di retribuzione;

d) per la quarta infrazione la risoluzione del rapporto con le modalità di licenziamento per giusta causa.

3. L'inosservanza dell'ordine di precettazione di cui all'articolo 5 è punita, inoltre, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

4. I datori di lavoro sospendono per un bimestre i contributi che sono tenuti a versare alle organizzazioni sindacali, quando queste proclamino azioni di sciopero in violazione delle norme contenute nella presente legge. La durata della sospensione è prolungata per tutta la durata dell'azione quando la stessa superi l'arco dei due mesi.

ART. 7.

(Codici di comportamento datoriali ed eventuale inosservanza).

1. Nei settori di cui all'articolo 1 i datori di lavoro pubblici o privati adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, codici di comportamento improntati a regole di corrette relazioni sindacali in ordine sia alla negoziazione, sia all'applicazione dei contratti di lavoro. Tali codici devono essere in sintonia con lo spirito e le finalità della presente legge. Su di essi esprime parere motivato il CNEL.

2. Nel caso in cui eventuali sospensioni dal lavoro siano state proclamate nelle forme previste a seguito di inadempienze della parte datoriale, ai lavoratori non verrà applicata alcuna trattenuta. In merito dispone l'arbitro ovvero il magistrato del lavoro.

ART. 8.

(Abrogazione di norme del codice penale).

1. Gli articoli 330 e 333 del codice penale sono abrogati.

N. 2521

CAPO I.

NORME IN TEMA DI AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 va inteso nel senso che rientra fra i comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale anche l'inadempienza di obblighi negozialmente assunti nei confronti dei sindacati contraenti da associazioni di datori di lavoro o da singoli datori di lavoro.

ART. 2.

1. In tutti i comparti istituiti ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà e attività sindacale e di negoziazione, del rispetto delle relative procedure, tempi e metodi, come disciplinati anche dai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi della legge stessa, nonché dell'esercizio del diritto di sciopero, è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme, termini e contenuti di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, quale che sia l'amministrazione pubblica convenuta. Tale giurisdizione resta ferma anche quando siano correlate situazioni d'interesse inerenti al rapporto d'impiego del singolo dipendente ovvero a rapporti d'impiego in via di costituzione.

CAPO II.

NORME IN TEMA DI ACCORDI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO E NEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 3.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge stessa e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23.

2. I medesimi accordi possono inoltre prevedere i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività in base ai quali costituire le delegazioni sindacali ai fini della definizione degli accordi decentrati di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 4.

1. I commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

« nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei ministri, il quale può chiedere alla Corte dei conti di rendere uno o più pareri nel termine che il Consiglio stesso indica. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dall'articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente e

sentiti i pareri della Corte dei conti di cui al sesto comma, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa, le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi d'accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei ministri.

Entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

Il controllo di legittimità della Corte dei conti ai sensi del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni, viene compiuto nei trenta giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente. Decorso questo termine senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo s'intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti ».

ART. 5.

1. La lettera *a)* del quinto comma dell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'obbligo del preavviso alle controparti nei termini stabiliti dai medesimi codici di autoregolamentazione; ».

2. Dopo il quinto comma del citato articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto il seguente:

« In ogni caso, i codici di autoregolamentazione o gli accordi di cui agli articoli 6 e seguenti stabiliscono anche un termine di comunicazione preventiva agli utenti dell'astensione collettiva dal lavoro. In difetto di diversi maggiori o minori termini in tal modo stabiliti, la comunicazione preventiva agli utenti deve avvenire in forma idonea tre giorni prima dell'astensione stessa ».

ART. 6.

1. I codici di autoregolamentazione o i contratti od accordi collettivi stabiliscono i termini di preavviso alle controparti ed i termini di comunicazione preventiva agli utenti per quanto riguarda le astensioni collettive dal lavoro che hanno luogo nei servizi pubblici di preminente interesse generale gestiti in regime di rapporto di lavoro di diritto privato, i quali siano diretti ad assicurare il soddisfacimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 7. In difetto di diversi maggiori o minori termini in tal modo stabiliti, la comunicazione preventiva agli utenti deve avvenire in forma idonea tre giorni prima dell'astensione stessa.

2. Tra i servizi pubblici di cui al comma 1 rientrano in ogni caso:

a) i trasporti, anche in concessione, ferroviari, aerei, marittimi, urbani ed extraurbani;

b) la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

c) il funzionamento dello strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e di quelle comunque gestite da enti od aziende pubbliche;

d) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali;

e) le reti telefoniche, quelle radiotelevisive che operano in regime di partecipazione statale e l'informazione a mezzo stampa.

3. Le disposizioni in tema di preavviso alle controparti e di comunicazione preventiva all'utenza, di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 11, quinto comma, lettera *a)* della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituita dall'articolo 5 della presente legge, non si applicano, ferma restando la continuità delle prestazioni che sono indispensabili per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale,

dei diritti costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 7 della presente legge, in presenza di pericoli o attentati all'ordine e alla sicurezza democratica ovvero all'integrità fisica e alla personalità morale dei prestatori di lavoro o alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

4. In ogni caso, le amministrazioni e le imprese che sono destinatarie del preavviso alle controparti di cui al presente articolo e all'articolo 5, sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, delle modalità di svolgimento dei servizi residui che vengano effettuati durante l'astensione collettiva dal lavoro.

CAPO III.

NORME IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DELLA PERSONA

ART. 7.

1. Il Commissario di Governo presso la regione, o il corrispondente organo nelle regioni a Statuto speciale, sentiti i sindaci competenti, ovvero sentito il presidente della giunta regionale, adotta con ordinanza motivata i provvedimenti contingibili ed urgenti resi necessari, rispettivamente nel territorio di uno o più comuni della stessa provincia ovvero in quello di più comuni della stessa regione, da un'astensione collettiva dal lavoro di addetti a pubblici servizi di preminente interesse generale che non venga effettuata con modalità tali da garantire nella misura necessaria la continuità delle prestazioni che sono indispensabili per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti costituzionalmente garantiti della persona:

a) alla sicurezza ed alla incolumità pubblica;

b) alla salute, quando il trattamento sanitario risulti urgente per la vita delle persone, o quando sia indilazionabile per assicurare gli effetti normali della terapia, o quando le prestazioni di lavoro del servizio pubblico risultino indispensabili per garantire la pubblica igiene;

c) alla circolazione delle persone e dei beni ed energie di prima necessità, quando le prestazioni lavorative integrino un servizio pubblico determinato che non ha alternative diffuse per l'esercizio del diritto;

d) alla comunicazione tra le persone ed alla informazione, nei limiti e nelle forme che la rendano improrogabile;

e) alle prestazioni previdenziali e pensionistiche e del sistema della sicurezza sociale.

2. Il medesimo potere viene esercitato, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio stesso, in relazione all'intero territorio nazionale ovvero a più regioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce alle Camere sui provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.

ART. 8.

1. Quando si profili un fondato motivo di temere che i beni di cui al comma 1 dell'articolo 7 siano minacciati da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, ad opera dell'astensione collettiva dal lavoro, il titolare del potere di ordinanza, prima di emanarla, convoca i sindacati ovvero i rappresentanti delle coalizioni o dei gruppi che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi interessati e concorda con loro le misure atte ad assicurare, anche di fronte alla prosecuzione del conflitto, i necessari livelli di funzionamento del servizio. Di esse, o del mancato accordo, si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal titolare del potere di ordinanza, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.

2. Il potere di ordinanza può esercitarsi, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 7, anche nei con-

fronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

ART. 9.

1. In caso di mancato accordo o di violazione dell'accordo già intervenuto, come tale ritenuta dal titolare del potere di ordinanza, questi impone le misure necessarie ad assicurare, nell'eventuale prosecuzione del conflitto, gli indispensabili livelli di funzionamento del servizio, nonché le altre misure che siano eventualmente da prestarsi ad opera dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice, specificando il periodo di tempo durante il quale i suoi provvedimenti devono essere osservati dalle parti. Qualora risulti indispensabile l'utilizzazione dei lavoratori che si astengono collettivamente dal lavoro, può anche indicare le quote di lavoratori giudicate necessarie per garantire le prestazioni ritenute indifferibili. In ogni caso, il titolare del potere di ordinanza cura che la salvaguardia del minimo essenziale del servizio incida il meno possibile sulle successive modalità di conduzione del conflitto.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

3. L'ordinanza deve essere congruamente motivata in relazione alla sua necessità ed urgenza. Essa viene portata a conoscenza dei destinatari mediante notifica da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai soggetti sindacali o collettivi, alle imprese di cui all'articolo 8 ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante sua affissione per tre giorni consecutivi nei luoghi di lavoro ed in siti accessibili a tutti gli interessati da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.

ART. 10.

1. I soggetti sindacali e collettivi, le amministrazioni, le imprese di cui all'articolo 8 e i lavoratori destinatari del provvedimento possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 9, nel termine di dieci giorni dalla sua notifica o, rispettivamente, dall'ultimo giorno dell'affissione prevista dal comma 3 del citato articolo 9, avanti il tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione essa è stata emanata.

2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione d'incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il tribunale deve disporne la riunione.

3. Il tribunale, in via di urgenza, convocati i ricorrenti, nonché il titolare del potere di ordinanza, accertata l'effettiva rappresentatività delle coalizioni o dei gruppi che hanno proposto ricorso, acquisiti i fatti ed assunte sommarie informazioni sull'essenzialità del servizio, sull'indispensabilità della continuità delle prestazioni e sui termini del conflitto in atto, qualora ritenga che il provvedimento sia stato reso fuori delle ipotesi e delle competenze previste dalla presente legge ovvero senza rispettare le garanzie anche procedimentali da essa disposte, o che abbia ecceduto le esigenze di salvaguardia del servizio pubblico essenziale in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona indicati dal comma 1 dell'articolo 7, annulla in tutto o in parte, con decreto immediatamente produttivo di effetti, l'ordinanza impugnata.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione

di fronte al medesimo tribunale in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

ART. 11.

1. L'inosservanza, da chiunque posta in essere, dei provvedimenti contenuti nell'ordinanza di cui all'articolo 9 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 600.000.

2. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, emanata dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, può inoltre contenere, come sanzione amministrativa accessoria e per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, quella prevista dal primo comma dell'articolo 35-*bis* del codice penale, estesa per altro alla sospensione da qualsiasi incarico o funzione di amministrazione e di rappresentanza anche di enti pubblici.

3. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è devoluto all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

ART. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

2. L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, l'articolo 20 dello stesso testo unico e l'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vanno intesi nel senso che non sono soggette all'emanazione di ordinanza di carattere contingibile ed urgente da parte dell'autorità prefettizia le materie di cui all'articolo 7 della presente legge.

CAPO IV.

ISTITUZIONE DELLA AGENZIA PER LE RELAZIONI SINDACALI NEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 13.

1. Ai fini di valutazione ed indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi relativi ad amministrazioni od imprese erogatrici di pubblici servizi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato, è istituita l'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, composta da cinque persone di indiscussa qualificazione nelle discipline riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali, nonché di tre membri supplenti aventi le medesime qualità.

2. I componenti dell'Agenzia di cui al comma 1 vengono nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio e sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono scelti all'interno di una rosa di nomi congiuntamente predisposta dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da una delegazione del Governo composta dal medesimo Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I componenti del-

l'Agenzia eleggono nel loro seno il presidente dell'Agenzia, che ne ha la rappresentanza legale, ed il vicepresidente e non possono essere nominati per più di due trienni consecutivi.

3. L'Agenzia svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, valendosi della sua struttura, nonché di quelle del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati ed informazioni che organizzazioni sindacali, pubbliche amministrazioni ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine che indica l'Agenzia stessa. Può stabilire udienze conoscitive con la Commissione nazionale di valutazione di cui all'articolo 21 lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e con analoghe commissioni eventualmente istituite da contratti od accordi sindacali o da codici di autoregolamentazione. Può anche valersi dell'assistenza tecnica di esperti dei problemi specifici del settore interessato dal conflitto. Il direttore di cui all'articolo 15 della presente legge svolge le funzioni di segretario.

ART. 14.

1. L'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza rispetto all'esercizio dei servizi pubblici dei codici di autoregolamentazione e delle altre regole di condotta redatte dai sindacati, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni imprenditoriali o da singole imprese erogatrici, nonché delle clausole relative allo svolgimento di servizi minimi garantiti eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni eventualmente sottopostele dalle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonché, su proposta congiunta delle parti sociali, su problemi interpretativi ed applicativi di detti testi, ai soli effetti di cui alla lettera *d)*;

c) sovraintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento dei *referendum* ovvero delle consultazioni indette ai fini della approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti;

d) valuta, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di propria iniziativa, il comportamento dei soggetti collettivi ed individuali, delle amministrazioni e delle imprese coinvolte in conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi, apprezzandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o di condotta ovvero alle clausole sui servizi minimi garantiti. A tale scopo, acquisisce i fatti e sente le parti interessate, nonché, se del caso, anche associazioni di consumatori o di utenti, e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, chiarendo i termini economici e normativi della controversia. Può rendere il medesimo rapporto anche in relazione alle valutazioni ed ai giudizi di cui alle lettere *a) b)* e *f)*. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a portare tali rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi d'informazione;

e) può indicare ad organizzazioni sindacali, amministrazioni ed imprese, nei casi di cui al primo inciso della lettera *d)*, le misure immediate che possono essere necessarie per attenuare i disagi all'utenza;

f) può invitare le organizzazioni sindacali e le amministrazioni od imprese erogatrici ad attivare consensualmente, ove non esistano, delle commissioni di valutazione e indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale, con le quali può poi stabilire udienze conoscitive anche ai fini dell'emanazione di eventuali

giudizi con le conseguenti procedure di esternazione di cui alla lettera *d)*;

g) può sollecitare i sindacati ovvero i rappresentanti delle coalizioni o gruppi che promuovono l'azione ad indire *referendum* o analoghe procedure di consultazione sulle materie dedotte nelle controversie ovvero sulla prosecuzione del conflitto.

2. I rapporti di vario tipo di cui alla lettera *d)* del comma 1 possono contenere anche relazioni di minoranza.

ART. 15.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 dell'articolo 13, sentito il Ministro per la funzione pubblica, determina la struttura organizzativa dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici e fissa il contingente di personale che, anche su proposta della stessa, può essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il relativo trattamento economico. Ne sceglie altresì il direttore tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali.

2. Presso l'Agenzia può essere comandato, su indicazione del direttore, personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per la funzione pubblica, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno per il funzionamento dell'Agenzia ed il compenso nonché i rimborsi delle spese dovuti ai suoi componenti.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede per il triennio 1988-1990 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disciplina dell'attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.